

SEPARAZIONE E DIVORZIO EX ART.6 CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Con l'entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del Decreto Legge 132/2014 (art.6) i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in tribunale.

La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati.

Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addividuano ad una soluzione consensuale.

In particolare la negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:

- separazione personale;
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di scioglimento del matrimonio;
- di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La negoziazione assistita dall'avvocato è percorribile nei seguenti casi:

1) in mancanza di:

- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
- figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.

L'accordo raggiunto è trasmesso al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il **Nulla Osta**.

2) in presenza di:

- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
- figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.

L'accordo raggiunto deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli, rilascia l'**AUTORIZZAZIONE**.

La negoziazione assistita dagli Avvocati non è percorribile nei seguenti casi:

3) in mancanza di:

- accordo consensuale tra i coniugi.

Gli Avvocati dovranno redigere un accordo che sancisca e regoli la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. Gli Avvocati dovranno trasmettere copia autenticata dell'accordo, entro dieci giorni al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe di residenza dei coniugi.

Gli avvocati con il medesimo invio della convenzione e delle relative note di trasmissione, devono far pervenire all'Ufficio di Stato Civile il modello predisposto dall'Istituto Istat completato di tutti i dati relativi alle Parti, al loro matrimonio, alla negoziazione assistita.

Tale trasmissione è per gli avvocati adempimento di un obbligo di legge (D.lgs. n.322/1989 e D.P.R. 19 luglio 2013 citati nella Circolare dell'Istituto Nazionale di Statistica n.17 n.protocollo 875/2015 del 26 maggio 2015).

I dati raccolti sono coperti dal segreto statistico.

Il Modello di raccolta dei dati è il Mod. SC6sd è pubblicato ai seguenti indirizzi

- www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni
- demografiche.istat.it

I modelli sono disponibili anche sul sito del CNF, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno.